PROVINCIA DI NAPOLI

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI

Fondazione Consulenti per il Lavoro
Ricerca, selezione e intermediazione professionale

Accordo di partenariato

TRA

L'Assessorato al Lavoro della Provincia di Napoli (di seguito denominato Provincia), con sede in Napoli , piazza Mattteotti, 2 , rappresentata dall'Assessore Maria Lucia Galdieri , domiciliato per la carica presso la medesima Provincia.

E

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, (di seguito denominata Fondazione), con sede legale in Roma, via C. Colombo, 456, autorizzazione ministeriale n° 190007/200/, rappresentata dal Presidente, dott. Mauro Capitanio, domiciliato per la carica presso la sede legale.

E

Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli , con sede in Napoli, via Alcide De Gasperi, 55, rappresentato dal Presidente , dott. Edmondo Duraccio, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio.

PREMESSO

- che la Provincia, tramite la Direzione Politiche per il Lavoro - Centri per l'impiego, eroga i servizi relativi all'orientamento in entrata, ed all'intermediazione di lavoro rivolti agli inoccupati ed ai disoccupati
- che l'attività di intermediazione è definita all'art 2 lett. b) del d.lgs. 276/2003 come: "*l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione*

all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo";

- che è primario interesse della Provincia facilitare l'occupazione dei cittadini sviluppando rapporti con le Agenzie private del Lavoro;

- che le Fondazione, che opera sul territorio nazionale attraverso i propri consulenti del lavoro delegati, è quotidianamente impegnata a gestire processi di reclutamento finalizzati alla selezione e alla formazione delle risorse umane;

- che un rapporto sinergico tra Provincia e la Fondazione, attraverso l'individuazione di strumenti e modalità operative condivise, può produrre un miglioramento dell'occupabilità ed una migliore spendibilità delle competenze possedute dai soggetti in cerca di occupazione;

CONSIDERATO

- che l'Italia, quale membro dell'UE, è impegnata nel raggiungimento dei cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia – definiti nell'ambito della strategia Europa 2020;

- che è obiettivo specifico della strategia Europa 2020 far conseguire all'UE e agli Stati membri elevati livelli di occupazione;

- che l'Unione europea ha lanciato la Garanzia giovani per inserire i giovani under 25 nel mercato del lavoro, recepita in Italia e attuata con il PON Garanzia Giovani che ha esteso la platea dei beneficiari ai giovani fino a 29 anni di età

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti concordano quanto segue:

ART. 1 (oggetto del protocollo)

1.1. Oggetto del protocollo d'intesa è un accordo di collaborazione nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta da entrambe le parti, ispirato ad un principio di sussidiarietà che possa ottimizzare i processi di occupazione.

1.2. L'accordo prevede lo svolgimento in sinergia di attività di orientamento, di mediazione domanda/offerta di lavoro e di sviluppo di politiche attive del lavoro, finalizzate all'acquisizione di competenze spendibili nel sistema delle imprese e alla transizione ottimale nel MdL.

Art. 2 (obblighi delle parti e modalità operative)

2.1. Nell'ambito delle attività di orientamento, le parti si impegnano a progettare e realizzare azioni comuni di orientamento al lavoro, anche grazie all'interazione con le aziende e approfondimenti sul MdL.

2.2. Nell'ambito dell'attività di mediazione le parti si impegnano a collaborare per portare a conoscenza dei soggetti in cerca di occupazione il maggior numero di opportunità lavorative e rendere veloce ed efficace la reperibilità delle figure professionali in esse descritte. A tal fine le parti utilizzeranno, di volta in volta, gli strumenti più idonei (condivisione profili presenti sulle proprie banche dati, consulenza sulle tipologie contrattuali, preselezione dei candidati etc.).

2.3. Nell'ambito dell'attività di progettazione e diffusione di politiche attive del lavoro, le parti si impegnano a realizzare momenti di confronto utili ad una condivisione delle problematiche e i processi da implementare per rendere efficaci tali politiche.

2.4. Le modalità di esecuzione del presente accordo, in particolare tempi e strumenti utili alla realizzazione di quanto sopra descritto, saranno concordate tra le parti in funzione delle specifiche esigenze.

2.5. Nell'ambito della Garanzia Giovani le parti si impegnano a collaborare per sviluppare processi virtuosi che aiutino i giovani ad entrare nel mercato del lavoro; in particolare la Direzione Politiche per il Lavoro -Centri per l'impiego, anche con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro, attraverso la presa di contatto dei giovani e la Fondazione nell'implementazione di percorsi di accompagnamento dei giovani verso un tirocinio, un contratto di apprendistato o verso percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Art. 3 (risorse economiche)

3.1. Le strutture e attrezzature messe a disposizione dalle parti, nonché le attività svolte dalle parti nell'ambito delle collaborazioni previste dal presente accordo sono a titolo non oneroso.

3.2. Le risorse necessarie per il finanziamento di eventuali percorsi di alternanza, di tirocinio o di inserimento lavorativo con apprendistato, inoltre, potranno essere integrate ulteriormente da apporti di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4 (durata)

4.1. Il presente accordo ha la durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

4.2. Esso si intenderà rinnovato automaticamente, qualora non pervenga da una delle parti formale disdetta a mezzo raccomandata da inviare tre mesi prima della scadenza.

Art. 5 (recesso)

5.1. Le parti si riservano il diritto di recedere dal presente accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni quando, a loro insindacabile giudizio, ritengano che l'attività oggetto della convenzione stessa non possa essere continuata o portata a termine.

Art. 6 (modifiche)

6.1. Ogni modifica al presente atto dovrà essere stipulata in forma scritta a pena di nullità.

Art. 7 (monitoraggio)

7.1. Le parti stabiliscono do incontrarsi con cadenza bimestrale al fine di verificare i risultati della collaborazione ed individuRe, se necessario misure correttive e/o migliorative.

Per la Provincia

Per il CPO

Per la Fondazione